

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Split payment: nuovo ambito applicativo per le pubbliche amministrazioni**

**(Novità del D.M. DM 13.7.2017 pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24.7.2017)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, l'art. 1, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, **ha ampliato** – per le operazioni fatturate dall'1.7.2017 – **l'applicazione del meccanismo dello "split payment" alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni**, come definite dall'art. 1, co. 2, L. 31.12.2009 n. 196, per le quali i **cessionari o committenti non sono debitori dell'imposta**. È stata, inoltre, prevista l'estensione dello "split payment" alle operazioni effettuate a beneficio dei seguenti soggetti: i) **società controllate** – di diritto o fatto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c. – direttamente dalla **Presidenza del Consiglio e dai Ministeri**; ii) **società controllate direttamente dagli enti territoriali** (Regioni, Province e Comuni, ecc.), solo mediante controllo di diritto di cui al citato art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.; iii) **società controllate**, anche solo indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle **società sopra menzionate**; iv) **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana** In attuazione delle suddette novità normative, è stato emanato il **DM 27.6.2017**, che ha inserito i **nuovi artt. 5-bis e 5-ter, DM 23.1.2015**, definendo i destinatari dei nuovi obblighi di "split payment". Con il DM 13.7.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.7.2017) è stato modificato **l'ambito applicativo dello "split payment" per le pubbliche Amministrazioni**, precisando che sono tenute ad applicare lo speciale regime in commento tutte le **amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria**, ai sensi dell'art. 1 co. da 209 a 214 della L. 244/2007.

### **Ambito soggettivo split payment**

L'art. 1, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, ha **ampliato** – per le **operazioni fatturate dall'1.7.2017 – l'applicazione del meccanismo dello "split payment"** alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni**, come definite dall'art. 1, co. 2, L. 31.12.2009 n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori dell'imposta.

È stata, inoltre, prevista **l'estensione dello "split payment" alle operazioni effettuate a beneficio dei seguenti soggetti:**

- **società controllate** – di diritto o fatto, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c. – direttamente dalla **Presidenza del Consiglio e dai Ministeri**;
- **società controllate direttamente dagli enti territoriali** (Regioni, Province e Comuni, ecc.), solo mediante controllo di diritto di cui al citato art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.;
- **società controllate**, anche solo indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle società sopra menzionate;
- **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

#### **Osserva**

Ai sensi dell'art. 17-ter, co. 1-quinquies, DPR 633/1972, sono espressamente **esclusi** dall'applicazione della disciplina dello "split payment", **gli enti pubblici gestori del demanio collettivo**, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute afferenti la gestione di diritti collettivi di uso civico.

#### **Individuazione delle Pubbliche Amministrazione**

Con particolare riferimento alle **fatture emesse a partire dall'1.7.2017 e fino al 31.12.2017**, il DM 27.6.2017 aveva originariamente previsto che lo speciale meccanismo della "*scissione dei pagamenti*" si sarebbe dovuto applicare, oltre alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, indicate nell'art. 17-ter, co. 1-bis, del DPR 633/1972, anche alle **Amministrazioni Pubbliche indicate nell'elenco ISTAT** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.9.2016, n. 229.

#### **Osserva**

Per le operazioni per le quali è emessa fattura nell'anno 2018 e negli anni successivi, le disposizioni dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 si sarebbero dovute applicare, invece, **alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato**, entro il 30 settembre dell'anno precedente.



Con il nuovo DM 13.7.2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24.7.2017) è stato **nuovamente modificato l'ambito applicativo** dello "split payment" per le pubbliche Amministrazioni **previa eliminazione**, nell'art. 5-bis, del DM 23.1.2015, **del riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall'ISTAT** ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 31.12.2009 n. 196. Conseguentemente, per effetto delle suddette modifiche, il **campo di applicazione dello "split payment"**, per le amministrazioni pubbliche, **coincide adesso con quelle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria**, ai sensi dell'art. 1, co. da 209 a 214, della L. 244/2007.

Come evidenziato dal MEF, nella relazione illustrativa al Decreto in esame nonché sul proprio sito Internet, da quanto sopra consegue che:

- considerato che l'obbligo di applicare lo split payment riguarda le medesime Amministrazioni per le quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica, **non verrà stilato nessun ulteriore specifico elenco** (come previsto dal previgente art. 5-bis);
- al fine di individuare i soggetti interessati **va fatto riferimento all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni** presente sul sito Internet [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

#### Osserva

In merito, il MEF precisa che vanno **esclusi i "Gestori di pubblici servizi"** mentre sono tenute all'applicazione dello split payment le "aziende speciali" (ricomprese tra i soggetti per i quali vige l'obbligo di fatturazione elettronica).

Considerati anche i chiarimenti forniti dallo stesso MEF nella Circolare 9.3.2015, n. 1/DF con riferimento all'ambito di applicazione della fatturazione elettronica, **risultano pertanto tenute all'applicazione dello split payment le seguenti Amministrazioni:**

#### **Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001**

Amministrazioni dello Stato

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative

Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi / associazioni

Istituzioni universitarie

Istituti autonomi case popolari (IACP)

CCIAA e loro associazioni

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

Amministrazioni, aziende e Enti del SSN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, ecc.)
CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore)
Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009
Amministrazioni indicate nell'elenco ISTAT pubblicato in G.U. entro il 30.9 di ogni anno
Autorità indipendenti
Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007
Amministrazioni autonome

### Osserva

Con riguardo alle **Amministrazioni locali interessate**, si rammenta, altresì, che il MEF ha precisato che va fatto riferimento alle Amministrazioni individuate come tali nell'elenco ISTAT delle PA (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, ecc.).

### Altri soggetti destinatari dello split payment

Lo speciale meccanismo della "*scissione dei pagamenti*" deve applicarsi, oltre alle **Amministrazioni Pubbliche** anche alle **società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB**, indicate nell'art. 17-ter, co. 1-bis, del DPR 633/1972, e che risultano tali **alla data del 24.4.2017**.

Per l'esatta indicazione dei destinatari dello speciale regime dello "*split payment*", occorre fare riferimento agli **elenchi predisposti dal Dipartimento delle Finanze** e pubblicati sul relativo sito istituzionale, in cui sono riportati la denominazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle società coinvolte e il corrispondente codice fiscale

ELENCHI PREDISPOSTI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	
<b>Elenco 2</b>	Elenco delle Società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio e Ministeri e loro controllate
<b>Elenco 3</b>	Elenco delle Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e Ministeri e loro controllate
<b>Elenco 4</b>	Controllate di fatto Enti Territoriali
<b>Elenco 5</b>	Elenco delle Società quotate-FTSE-MIB

In data 14.7.2017, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto di **aver provveduto alla revisione e nuova pubblicazione degli elenchi 2, 3 e 4**, a seguito della quale sono state eliminate le seguenti tipologie di soggetti:

- le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica Pubblica amministrazione; non rientrano quindi le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da Pubbliche amministrazioni centrali / locali o da loro controllate, che nel complesso superano la percentuale del 50%;
- le società controllate da quelle di cui al punto precedente;
- le società controllate, direttamente o indirettamente, da Enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- gli Enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria.

Lo stesso Dipartimento evidenzia, infine, che è stato revisionato anche l'elenco n. 5, relativo alle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

### **Osserva**

Sul punto, si segnala che, sempre tramite il recente D.M. 13.7.2017, è stato modificato l'art. 5-ter, co. 2, del D.M. 23.1.2015, relativo agli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB: viene ora previsto che, al termine del periodo di interlocuzione con tali società al fine della predisposizione dei relativi elenchi, il Dipartimento delle finanze del MEF provvederà alla pubblicazione – entro il 15 novembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo – dell'elenco definitivo delle società soggette allo "*split payment*", **senza che vi sia necessità di un'approvazione dell'elenco formalizzata con decreto del Direttore generale delle Finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato il 26 luglio scorso gli **elenchi definitivi** per l'anno 2017 delle **società controllate** da pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché delle **società quotate incluse nell'indice FTSE MIB**, tenute all'applicazione del meccanismo della **scissione dei pagamenti**. Nello specifico si rilevano:

- ✓ l'elenco definitivo delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- ✓ l'elenco definitivo delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- ✓ l'elenco definitivo delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- ✓ l'elenco definitivo delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Si fa osservare che le **società controllate da pubbliche Amministrazioni centrali o locali**,

**anche se non iscritte nell'IPA** (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) o **iscritte** nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", **sono comunque tenute all'applicazione dello split payment** qualora risultino **incluse negli elenchi** mentre **le società incluse negli elenchi ma non appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 209, L. 244/2007** e quindi non iscritte nell'IPA, **non sono tenute all'applicazione della normativa in commento.**

### **Clausola di salvaguardia**

Ad ogni modo, vista la rilevanza delle modifiche apportate dal D.M. 13.7.2017, è stata prevista anche una **clausola di salvaguardia**, in base alla quale sono fatti **salvi i comportamenti dei soggetti** – siano essi fornitori o acquirenti – che si **sono conformati alla precedente versione del decreto** in relazione alle fatture per le quali l'esigibilità dell'imposta si è verificata dall'1.7.2017 fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DM 13.7.2017, avvenuta lo scorso 24.7.2017

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**